



Regione Toscana



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guglielmo Marconi"

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 - Fax 095/8133100

Http://www.4comprensivomarconi.edu.it

E-mail: src852006@istruzione.it

Pec: src852006@pec.istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRJC852006

Codice Univoco: UFDDIK

Prot. e data informatici (vedi segnatura)

IV Istituto Comprensivo - LENTINI
Prot. 0005287 del 17/06/2026
VI-2 (Uscita)

Alla Sez. di Pubblicità Legale / Albo on-line del sito

www.4comprensivomarconi.edu.it

Al DSGA

DOCUMENTO DI STIPULA AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA

Codice: "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-631"

Titolo: E la scuola continua!

Modulo: Musicando

CUP: F24D25001290007

CIG: BC1344E0EB

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"	
Via Federico di Svevia, sn - 96016 Lentini (SR)	
PEC:	src852006@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.:	82000110898
Codice univoco:	UFDDIK

OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE

Ditta	Associazione Musicale Amenant
Sede	Via Eugenio di Savoia, 2 - 96016 Lentini (SR)
C.F.	01371140896
mail	aamendolia@tiscali.it

PREMESSO CHE

- in data 16/06/2026 prot. n. 5170/VI-2 è stata inviata richiesta di offerta;
- in data 17/06/2026 prot. n. 5260/VI-2 è stata ricevuta l'offerta dell'o.e.;
- di quest'ultima veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta e il valore economico dell'offerta prodotta,
- con decisione di aggiudicazione prot. n. 526 del 17/06/2026 questa Stazione Appaltante ha avviato una procedura di affidamento diretto fuori MEPA;

PRESO ATTO che dall'esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore economico dell'offerta di euro € 2.100,00 iva inclusa, la stessa risulta congrua e coerente con le esigenze della scuola;

DATO ATTO che si tratta di affidamento diretto puro disciplinato e normato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che per quanto detto la procedura non è soggetta agli obblighi di comunicazione e di pubblicità relativi alle procedure negoziate

CONSIDERATO pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa

Da luogo al presente atto di Stipula

Art. 1 - Stipula

Si procede alla emissione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto della Stipula

Oggetto del presente atto è la fornitura di servizi **strettamente funzionali alla realizzazione del progetto in epigrafe**, precisamente l'erogazione di un percorso formativo per alunni della scuola primaria della durata di 30 (trenta) ore.

Art. 3 - Valore economico, corrispettivi e modalità di pagamento

Il valore del presente atto di Stipula, desunto dalla offerta economica, è definito in euro 2.100,00 (duemilacentove/00) onnicomprensive di qualsiasi altro onere.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

Il corrispettivo verrà erogato per le ore effettivamente rese.

Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFDDIK: La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP: **F24D25001290007**.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
- alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario;
- alla verifica di regolarità fiscale dell'Affidatario;
- all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 4 - Durata del contratto e termine massimo di consegna

L'esecuzione dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma e dovrà essere completata entro e non oltre la data del 31/12/2026.

La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.

L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Art. 5 - Modalità di esecuzione e responsabilità dell'affidamento

L'Affidatario si impegna espressamente a:

- a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
- c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
- d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.

La Fornitura dovrà essere svolta con le seguenti modalità indicate nei documenti allegati alla procedura (che qui si intendono completamente richiamati, costituendo parte integrante del presente atto).

L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovrà tenere

indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 6 Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PN+ 2021/27

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione del progetto di cui all'oggetto.

La Stazione Appaltante, laddove obbligatorio, potrà richiedere all'Affidatario il rispetto dei principi CAM e di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro **10 giorni** dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:

- ✓ durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
- ✓ a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
- ✓ a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto;
- ✓ a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

Art. 9 – Subappalto

Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Garanzia definitiva

Non viene richiesta la costituzione di garanzia definitiva a norma dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, Eventuali motivi per cui non viene richiesta la garanzia definitiva: esiguità del valore contrattuale.

Art. 12 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
- il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
- un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.

Non sono considerate sostanziali, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

1. si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
2. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare l'originario equilibrio del Contratto. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono

la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 13 - Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- in caso di mancata esecuzione dei servizi nei termini l'Istituto **IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"** si riserva il diritto di applicare una penale pari al 10% del valore contrattuale, ovvero chiedere il risarcimento dei danni, ovvero risolvere il contratto, salvo che il ritardo non sia imputabile all'o.e.

L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 14 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 15 – Risoluzione e Clausole risolutive espresse

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto dei termini;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione, laddove obbligatoria, richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa (art. 119 del d.lgs. 36/2023).

Art. 17 – Cessione del credito

È fatto divieto all'affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula.

Art. 18 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale della stazione appaltante e scambio di comunicazione con l'operatore economico attraverso la piattaforma telematica Consip.

L'operatore provvederà a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Autorità per legge.

Art. 19 - Disciplina del contratto

Laddove non disciplinato dal presente documento, si intendono richiamate le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, incluso i decreti semplificazione, il D.lgs. 36/2023 e il c.c..

Art. 20 - (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 riguardanti "le regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i dati personali forniti verranno acquisiti nell'ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Il titolare del trattamento è **IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"**, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa **Cristiano Maria**;

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è **NetSense srl**. I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: **info@netsenseweb.com**.

L'affidatario potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'affidatario è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

3. L'affidatario è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'affidatario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

4. L'affidatario, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'affidatario dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'affidatario si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'affidatario è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'affidatario.

Art. 21 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Siracusa, dove ha sede l'avvocatura regionale dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto

L'operatore Economico affidatario
Il legale Rappresentante
Antonino Amendolia

La stazione appaltante
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Cristiano

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente Contratto.

L'operatore Economico affidatario
Associazione musicale Amenant

Il legale Rappresentante
Antonino Amendolia

ASSOCIAZIONE MUSICALE
"AMENANT"
IL PRESIDENTE
Antonino Amendolia